



Ufficio: DAR/ADG-DMS Roma, 02/01/2023
Protocollo: 202300000057/A.G.
Oggetto: **Decorrenza applicazione art. 38-bis D.L. 152/2021: assolvimento obbligo ECM 70% per efficacia polizze assicurative.**

Circolare n. 14162
9.5
SITO Sì
IFO Sì

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI

La valutazione dell'assolvimento in misura non inferiore al 70% dell'obbligo formativo individuale ECM per l'efficacia delle polizze assicurative si applicherà soltanto da un prossimo arco temporale di acquisizione dei crediti ECM.

Nel far seguito e riferimento alle precedenti circolari federali in tema di Educazione Continua in Medicina (ECM) e, in particolare, a quanto già segnalato con la [circolare n. 14016 del 21 ottobre u.s.](#), si forniscono i seguenti aggiornamenti.

L'art. 38-bis del decreto-legge 06 novembre 2021, n. 152 (introdotto dalla L. 233/2021 in sede di conversione del medesimo decreto legge) ha stabilito che “*a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l'efficacia delle polizze assicurative di cui all'articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24 è condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina*” (si veda in proposito la [circolare n. 13440 del 5.1.2022](#)).

Al fine di fornire adeguate indicazioni agli iscritti, la Federazione degli Ordini ha ritenuto opportuno acquisire l'avviso del Ministero della Salute sulla corretta interpretazione della predetta disposizione, con specifico riferimento alla decorrenza della prima applicazione. Il Dicastero, in riscontro al quesito posto, ha precisato che la condizione di efficacia delle polizze assicurative per responsabilità professionale avrebbe trovato applicazione soltanto a decorrere dall'anno 2026 essendo riferita, per espressa previsione normativa, al triennio formativo 2023–2025.

In proposito, tuttavia, è quanto mai necessario sottolineare che recentemente il decreto-legge Milleproroghe (D.L.198/2022 - cfr. circolare n. 14161 del 2/1/2023) ha

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA - VIA PALESTRO, 75 - TELEFONO 06 4450361 - TELEFAX 06 4941093
CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: posta@pec.fofi.it – E-mail: posta@fofi.it – Sito: www.fofi.it

modificato l'art. 5-bis del D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020 (in materia di formazione continua in medicina), sostituendo le parole le parole “triennio 2020-2022” con le parole “quadriennio 2020-2023”, **prorogando conseguentemente di un anno** - quindi, fino al 31 dicembre 2023 - il **periodo** entro il quale i farmacisti hanno tempo **per acquisire i crediti formativi necessari a completare l'obbligo formativo ECM**.

Sarà cura della Federazione, pertanto, fornire chiarimenti circa il coordinamento della suddetta norma di rango primario con le altre disposizioni in materia di ECM, anche con riferimento al probabile slittamento della prima applicazione del citato art. 38-bis del D.L. 152/2021, a seguito dei necessari approfondimenti con il Ministero della salute e alla luce di quanto sarà stabilito nella prima riunione di insediamento della Commissione Nazionale per la Formazione Continua-CNFC (recentemente ricostituita dal [D.M. del 27 settembre 2022](#), con la conferma del Dr. Giovanni Zorgno quale componente di nomina federale).

Si ricorda, inoltre, quanto evidenziato nella sopra richiamata [circolare n. 14016 del 21 ottobre u.s.](#) circa la [delibera della CNFC - riunione del 9 dicembre 2021](#) in merito all'**automatismo dell'esenzione** dall'assolvimento dell'obbligo formativo per tutti i **farmacisti** che abbiano compiuto il **70° anno di età**.

Ne consegue che **l'iscritto che abbia superato il predetto limite di età ed eserciti ancora la professione** (sia in forma di titolare individuale sia in forma libero professionale) è tenuto a **comunicare al Co.Ge.A.P.S. lo svolgimento di attività professionale non saltuaria** (tramite l'apposita funzione, accedendo con SPID, all'[area riservata del portale informatico del Consorzio stesso](#)), con conseguente rinuncia all'esenzione in questione. La Federazione, unitamente a tale circolare, ha trasmesso la specifica [Guida utente sull'esenzione pensionamento](#) realizzata dal COGEAPS.

Per ogni aspetto operativo, si rinvia alla [circolare federale n. 14135 del 14 dicembre u.s.](#), con la quale sono state trasmesse le [slide del webinar del 6.12.2022](#) che forniscono indicazioni per la verifica da parte degli Ordini della posizione formativa ECM degli iscritti attraverso il citato portale del COGEAPS.

Tenuto conto che il mancato assolvimento dell'obbligo formativo, oltre a comportare una violazione sanzionabile in sede disciplinare, incide sull'efficacia delle polizze assicurative professionali, si invitano gli Ordini territoriali a voler assicurare la massima diffusione della presente circolare tra gli iscritti, nell'intento di promuovere l'aggiornamento professionale e la piena conoscenza delle regole che disciplinano la normativa ECM.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)